



**REGOLAMENTO INTERNO  
DEL CONSIGLIO ESECUTIVO  
DELL'UNIONE LATINA**

**adottato dal XII Congresso**

**(10-11 dicembre 1990)**

**con l'emendamento adottato dal Consiglio Esecutivo  
il 27 giugno 2001**

Giugno 2001

# **REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO ESECUTIVO DELL'UNIONE LATINA**

## **I. Sessioni**

1. Il consiglio Esecutivo si riunirà una volta all'anno in sessione ordinaria, nel luogo e alla data che esso sceglierà, tenendo conto delle raccomandazioni del Congresso.
2. Il Consiglio Esecutivo potrà essere convocato dal suo Presidente in sessione straordinaria, sia per decisione del Presidente, sia su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio designerà il luogo dove si dovranno tenere le sessioni straordinarie.
4. Il Presidente convocherà per iscritto ogni membro del Consiglio almeno trenta giorni prima della data fissata per l'apertura di una sessione ordinaria, ed almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'apertura di una sessione straordinaria.

## **II. Ordine del Giorno**

5. L'ordine del giorno provvisorio verrà definito dal Presidente e verrà comunicato a tutti i membri del Consiglio, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'apertura di una sessione ordinaria e con il maggiore anticipo possibile in caso di sessione straordinaria.
6. Il Presidente potrà stabilire un Ordine del Giorno provvisorio prima dell'apertura della sessione, come anche apportare qualsiasi altra modifica che giudicherà necessaria.
7. Il Consiglio adotterà l'Ordine del Giorno all'inizio di ogni sessione.
8. Il Consiglio potrà modificare o completare l'Ordine del Giorno così adottato con accordo della maggioranza dei membri presenti e votanti. Salvo disposto diversamente dall'articolo 21, nessuna nuova questione potrà essere esaminata fino a quando non siano trascorse come minimo 24 ore dalla sua iscrizione all'Ordine del Giorno, salvo decisione contraria del Consiglio.

## **III. Membri e supplenti**

9. Il Consiglio Esecutivo sarà composto da dieci Stati Membri eletti per un periodo di quattro anni. Metà dei suoi membri potranno essere rinnovati ogni due anni. I paesi membri del Consiglio sono rieleggibili.
10. Ogni Stato eletto designerà il suo rappresentante nel Consiglio; potrà nominare un rappresentante supplente per una determinata sessione.
11. Ogni Stato eletto dovrà comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio il nome del proprio rappresentante ed, eventualmente, quello del supplente indicandone i titoli.

#### **IV. Presidente e Vice-Presidenti \***

12. Ogni due anni, il Consiglio procederà, tramite avvicendamento tra i propri membri, all'elezione di un Presidente il cui voto sarà decisivo in caso di parità di voti. Contemporaneamente e seguendo la stessa procedura, verranno eletti due Vice-Presidenti.
13. Il Presidente rappresenterà il Consiglio presso gli Stati membri, ai Congressi dell'Unione Latina, presso le Istituzioni Internazionali, le Organizzazioni governative e non governative e presso la Segreteria. Veglierà all'adempimento di tutti gli obblighi facenti capo al Consiglio Esecutivo in virtù dell'articolo XV della Convenzione Costitutiva. Eserciterà, in nome del Consiglio, il controllo di tutte le attività della Segreteria e di tutti gli altri organismi creati dal Congresso dell'Unione Latina. Nelle sessioni del Consiglio, il Presidente aprirà e chiuderà le sedute, condurrà i dibattiti, garantirà il rispetto del presente Regolamento, concederà la parola, si pronuncerà sulle mozioni d'ordine, sottoporrà a votazioni i vari punti e renderà note le decisioni. Prenderà parte alle discussioni e alle votazioni.
14. In caso di impedimento del Presidente, uno dei Vice-Presidenti assicurerà temporaneamente la Presidenza.
15. In assenza del Presidente durante una sessione, le sue funzioni verranno esercitate a turno dai due Vice Presidenti.
16. Se, per una ragione qualsiasi, il Presidente non sarà in grado di portare a termine il proprio mandato, verrà sostituito, per la durata del mandato che rimane da coprire, dal Rappresentante che sarà designato dallo Stato eletto alla Presidenza per il biennio e il cui Presidente era di competenza. Fintantoché questo Rappresentante non sarà designato, uno dei Vice-Presidenti assicurerà temporaneamente la Presidenza.
17. Se per una qualsiasi ragione, un Vice-Presidente non sarà più in grado di terminare il proprio mandato, verrà applicata la soluzione citata nel paragrafo precedente.

#### **V. Commissioni e Comitati**

18. Il Consiglio potrà costituire al suo interno le Commissioni necessarie all'adempimento della propria missione. Potrà inoltre creare come organi ausiliari tutti i comitati, a carattere temporaneo, che riterrà utili facendo appello, a tale scopo, alle personalità più indicate. Il Presidente del Consiglio sarà membro d'ufficio di tutti gli organi del Consiglio.

#### **VI. Segretario Generale**

19. Le funzioni di segretario Generale del Consiglio saranno assunte dal Segretario Generale dell'Unione. Egli prenderà parte, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio Esecutivo, delle commissioni e dei comitati che esso avrà istituito. Può avanzare delle proposte sui provvedimenti che dovranno essere adottati dal Consiglio e fare delle osservazioni, a voce o per iscritto, su qualsiasi questione in esame.
20. Il Segretario Generale del Consiglio Esecutivo preparerà tutte le riunioni del Consiglio e di suoi organi, prenderà nota delle decisioni prese, veglierà alla redazione dei verbali, alla traduzione e alla distribuzione dei documenti e dei verbali. Garantirà l'esecuzione dei lavori che gli verranno

---

\* Modifica entrata in vigore il 27 giugno 2001

affidati dal Presidente del Consiglio. Redigerà e manterrà aggiornati gli archivi del Consiglio e preparerà la pubblicazione delle risoluzioni.

## **VII. Verbali e documenti**

21. Il segretario Generale si incaricherà di inviare agli stati membri tutti i documenti relativi al progetto di programma e di bilancio preventivo, preparati dal Consiglio o dalla Segretaria al più tardi due mesi prima dell'apertura della sessione del Congresso durante la quale verrà deciso il programma.
22. I documenti relativi ai punti che figurano nell'Ordine del Giorno provvisorio di ogni sessione del Consiglio, verranno distribuiti ai suoi membri il più velocemente possibile e, in ogni caso, non più tardi di 48 ore lavorative prima dell'apertura della sessione.. Eventuali eccezioni a questa regola dovranno ricevere l'autorizzazione preventiva da parte del Presidente.
23. Il consiglio, salvo decisione contraria dello stesso, non esaminerà nessuna questione - ad eccezione delle eventuali informazioni delle Commissioni e dei Comitati - non prima che siano trascorse non meno di 24 ore dalla consegna, ai membri presenti e nelle lingue di lavoro, dei documenti ad essa relativi.
24. Tutti le riunioni del Consiglio, delle sue Commissioni e dei Comitati sono oggetto di un verbale di cui una versione provvisoria dovrà essere presentata, il più presto possibile, ai membri del Consiglio, delle Commissioni e dei Comitati affinché possano apporre le loro correzioni. Nei due mesi che seguono la chiusura di ogni sessione, il Consiglio approverà il verbale della sessione precedente.
25. Il verbale sui lavori di ogni sessione del Consiglio verrà comunicato dal Segretario Generale agli Stati membri, alle Commissioni Nazionali, agli stati non membri ed alle Istituzioni Internazionali che hanno concluso degli accordi con l'Unione Latina.

## **VIII. Sessioni**

26. Durante le sessioni del Consiglio, il "quorum" sarà costituito dalla maggioranza dei membri.
27. Durante le riunioni delle Commissioni e dei Comitati, il "quorum" sarà costituito dalla maggioranza dei membri di ognuno di questi organi.
28. Salvo decisione contraria del Consiglio, le sessioni saranno pubbliche.
29. Ogni membro del Consiglio potrà, quando lo creda opportuno, assistere alle sessioni accompagnato da Consiglieri o da esperti.

## **IX. Direzione e Dibattiti.**

30. Il Presidente concederà la parola agli oratori seguendo l'ordine in cui costoro l'hanno richiesta.
31. Il Consiglio potrà limitare il tempo di parola concesso ad ogni oratore.
32. Durante un dibattito, il Presidente potrà render nota la lista degli oratori iscritti, e, con l'accordo del Consiglio, dichiararla chiusa. Ciò nonostante, potrà concedere ad un membro qualunque il diritto di rispondere nel caso in cui un discorso tenuto dopo la chiusura della lista renda opportuna una tale decisione.

33. Su proposta di un membro, appoggiato da altri due, si potrà sospendere l'esame di qualsiasi mozione, risoluzione o emendamento riguardante il contenuto, fino a quando il testo non sia stato consegnato a tutti i membri nelle lingue di lavoro richieste.
34. Colui che ha presentato una proposta potrà ritirala in ogni momento a condizione che non sia stata sottoposta a votazione e non sia già stata emendata. Ogni proposta ritirata potrà essere nuovamente presentata da un altro membro.
35. La suddivisione di una proposta è di diritto, sempreche sia sollecitata. Una volta votate le diverse parti, si sottoporrà a votazione la totalità della proposta per la sua approvazione definitiva.
36. a) Qualora una proposta sia oggetto di emendamento, si procederà prima alla votazione di tale emendamento.
- b) Qualora venissero presentati diversi emendamenti ad una stessa proposta, Il Consiglio voterà in un primo tempo su quello maggiormente si allontana dalla proposta iniziale e, in un secondo tempo, sull'emendamento che, dopo il primo, più si allontana dalla proposta iniziale e così via fino a quando non siano stati sottoposti a votazione tutti gli emendamenti. Il Presidente potrà fissare, conformemente alle presenti disposizioni, l'ordine in cui si dovranno sottoporre a votazione i diversi emendamenti.
- c) Nel caso vengano approvati uno o più emendamenti, si passerà poi alla votazione della proposta così modificata.
- d) Una proposta verrà considerata come una emendamento ad un'altra proposta, quando comporta solo un'aggiunta, una soppressione o una modifica che riguarda una parte della suddetta proposta.
37. Durante la discussione di ogni questione, qualunque membro potrà presentare una mozione d'ordine. Il Presidente si pronuncerà immediatamente su tale mozione. La decisione del Presidente può essere impugnata. L'impugnazione verrà messa immediatamente ai voti.
38. Durante la discussione di ogni questione, qualunque membro potrà proporre la sospensione o l'aggiornamento della seduta. Le proposte in tal senso, quando appoggiate da più membri, non sono discusse e saranno messe direttamente ai voti.
39. Durante la discussione di ogni questione, un qualsiasi membro può proporre l'aggiornamento. Le proposte in tal senso, quando appoggiate da più membri, non sono discusse e passeranno direttamente ai voti.
40. Durante la discussione di una qualsiasi questione, ogni membro potrà proporre la chiusura del dibattito, che vi siano o meno altri oratori iscritti. Se degli oratori richiedono comunque la parola, questa verrà concessa al massimo a due oratori. Il Presidente metterà ai voti ogni mozione di chiusura e, se il Consiglio l'approva, il Presidente dichiarerà chiuso il dibattito.
41. Le seguenti mozioni avranno la precedenza, nell'ordine indicato, su tutte le altre proposte o mozioni presentate al Consiglio:
- a) Sospensione della seduta
  - b) aggiornamento della seduta
  - c) aggiornamento del dibattito sulla questione in discussione;
  - d) chiusura del dibattito sulla questione in discussione

42. Una volta che una proposta è stata approvata o respinta, non potrà essere nuovamente esaminata nel corso della stessa sessione, a meno che il Consiglio decida diversamente con una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti. L'autorizzazione a prendere la parola su una richiesta di nuovo esame, verrà concessa unicamente a due oratori contrari a tale richiesta che verrà sottoposta a votazione subito dopo.

## **X. Procedura di votazione**

43. Ogni membro del Consiglio dispone di un voto.
44. Le risoluzioni del Consiglio verranno prese dalla maggioranza dei membri presenti e votanti, salvo disposizione contraria del presente Regolamento. Per la determinazione della maggioranza solo i membri che voteranno a favore o contro saranno considerati "presenti e votanti"; i membri che si asterranno dal voto saranno considerati come non votanti.
45. Nei seguenti casi sarà necessaria una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti:
- a) nuova discussione delle proposte;
  - b) consultazione per corrispondenza;
  - c) emendamento del Regolamento interno;
  - d) sospensione del Regolamento interno.
46. La votazione verrà effettuata normalmente per alzata di mano.
47. Quando un membro del Consiglio lo richieda, si voterà per appello nominale; l'appello verrà fatto seguendo l'ordine alfabetico dei cognomi dei membri; il voto di ogni membro che prende parte allo scrutinio verrà riportato nel verbale della seduta.
48. a) L'elezione del Presidente e dei vicepresidenti e di qualsiasi altra persona fisica, avrà luogo a scrutinio segreto.
- b) Per tutte le altre decisioni riguardanti persone, la votazione si effettuerà a scrutinio segreto.
49. a) Quando sia necessario provvedere ad un posto soggetto ad elezione, ogni candidato dovrà, per essere eletto, riunire, alla prima votazione, la maggioranza assoluta dei suffragi espressi.
- b) Nel caso in cui non si ottenga la maggioranza assoluta, si procederà ad una seconda votazione e verrà dichiarato eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza relativa.
- c) Se, al secondo scrutinio, due candidati ottengono lo stesso numero di voti, il Presidente deciderà fra i due tramite sorteggio.

## **XI. Consultazioni speciali per corrispondenza.**

50. Quando, nell'intervallo della sessione del Consiglio Esecutivo, sia necessaria l'approvazione di quest'ultimo per determinare misure d'urgenza e di importanza eccezionali, il Presidente potrà, se lo riterrà opportuno, consultare i membri per corrispondenza. Per essere adottata, la misura proposta dovrà essere approvata da una maggioranza di due terzi dei membri del Consiglio.

## **XII. Modifica e sospensione**

51. Il presente Regolamento potrà essere modificato, ad eccezione delle clausole che contengono disposizioni della Convenzione Costitutiva, o decisioni del Congresso, su decisione del Consiglio,

adottata con maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, a condizione che la proposta di modifica sia stata precedentemente iscritta nell'Ordine del Giorno.

52. Il Consiglio potrà sospendere l'applicazione di qualsiasi articolo del presente Regolamento con una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, a condizione che la proposta di sospensione sia stata notificata con 24 ore di anticipo. Questo termine potrà essere soppresso se nessun membro vi si oppone.